

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
PARTE SPECIALE
SEZIONE F
Altri reati**

Approvato con Determina A.U. n. 62 del 28/05/2021

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 24- <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006.	3
3. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>bis</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.	4
4. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quater</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	4
5. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quater</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.	4
6. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quinqies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	5
7. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	5
8. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>terdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	5
9. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	6
10. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.	6
11. Logiche comportamentali di ordine generale.	6
12. Procedure specifiche.	6
13. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.	6

1. Le fattispecie di cui all'art. 24–ter del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24–ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416–bis, 416–ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416–bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

Successivamente all'introduzione, nel catalogo dei reati–presupposto della responsabilità degli enti, dei delitti di associazione per delinquere ad opera della L. n. 94/2009, si è ampiamente discusso se la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato di cui all'art. 416 cp riguardi tutti i casi in cui sussista un'associazione per delinquere, costituita nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a prescindere da quali siano i reati–fine dell'associazione stessa, oppure se detta responsabilità debba limitarsi a quelle *societas sceleris* create per la commissione dei reati già elencati dagli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001 e dunque già presupposto della responsabilità dell'ente.

Pur essendovi indicazioni interpretative che suggeriscono un'interpretazione estensiva (ad es.: Linee Guida Confindustria, nell'aggiornamento del marzo 2014, oppure la Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012), la giurisprudenza di legittimità ha invece accolto la tesi più rigorosa, che viene sposata pure dalla società.

2. Le fattispecie di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006.

L'art. 10 della L. n. 146/2006 così dispone:

“1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416–bis del codice penale, dall'articolo 291–quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3–bis, 3–ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

L'art. 3 della L. n. 146/2006 – richiamato dall'art. 10, comma 1 – contiene la definizione di “reato transnazionale” e prevede che:

“1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

4. Le fattispecie di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

5. Le fattispecie di cui all'art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583–bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell’allegato 1.

6. Le fattispecie di cui all’art. 25–quinquies del D. Lgs. n. 231/2001.

L’art. 25–quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale) così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603–bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600–bis, primo comma, 600–ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600–quater.1, e 600–quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600–bis, secondo comma, 600–ter, terzo e quarto comma, e 600–quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600–quater.1, nonché per il delitto di cui all’articolo 609–undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell’allegato 1.

7. Le fattispecie di cui all’art. 25–duodecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L’art. 25–duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12–bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1–bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3–bis e 3–ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1–ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1–quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1–bis e 1–ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell’allegato 1.

8. Le fattispecie di cui all’art. 25–terdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L’art. 25–terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 (Razzismo e xenofobia) così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3–bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

9. Le fattispecie di cui all'art. 25–quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

10. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Quanto all'art. 25–bis1 del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di commissione dei reati di cui agli art. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio) e 513–bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza).

Quanto all'art. 25–duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto della commissione dei reati ivi previsti. L'area ove si presenta il rischio di commissione di tale reato è quella della gestione delle risorse umane.

Non sussiste alcun rischio con riferimento agli altri reati previsti dalla presente parte speciale.

In considerazione della tipologia di reati previsti nella presente parte speciale e dell'attività svolta dalla società, il rischio è stimato come "basso".

11. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- rispetta le disposizioni di Legge in materia di impiego di stranieri, favorendo la loro integrazione ed esercita un adeguato controllo sul rispetto di tali disposizioni.

12. Procedure specifiche.

Con riferimento al personale proveniente da paesi terzi extracomunitari:

- al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno ed è manifestato al lavoratore che la scadenza del permesso di soggiorno ed il mancato rinnovo sono causa di cessazione del rapporto di lavoro;
- la scadenza dei permessi di soggiorno è monitorata tramite un apposito scadenziario;
- al lavoratore in possesso il permesso di soggiorno prossimo alla scadenza, è richiesta una tempestiva attivazione per l'ottenimento del rinnovo.

13. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza andrà almeno annualmente notiziato:

- di eventuali situazioni che espongono la società ad un rischio di commissione dei reati menzionati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

- di qualunque ispezione giudiziaria, tributaria e amministrativa intervenuta presso la società (l'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento; l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta; l'esito dell'accertamento; le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento in termini di sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.; il presumibile impatto economico diretto – in termini, ad esempio, di importo delle sanzioni – ed indiretto – in termini, ad esempio, di risoluzione di contratti in essere);
 - di eventuali anomalie presenti nella documentazione antimafia richiesta dalla società.
- L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.